



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PESARO



Camera Penale
di Pesaro
Vittorio Pieretti



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Pesaro, 30 ottobre 2020

*Alle Pegg.me Colleghe ed ai Pegg.mi Colleghi
iscritti nelle liste dei Difensori d'Ufficio*

Oggetto: avviso telefonico di nomina quale difensore d'ufficio e richiesta di assenso alla elezione di domicilio ex art. 162 co. 4 bis c.p.p.

Care Colleghe, Cari Colleghi,

in merito all'oggetto sono giunte all'attenzione della Camera Penale e dell'Ordine segnalazioni da parte Vostra in merito a comunicazioni telefoniche provenienti dalla polizia giudiziaria procedente, con le quali veniva richiesta – all'atto dell'identificazione o dell'arresto dell'indagato – l'accettazione o meno della nomina.

Posto che la nomina quale difensore d'ufficio non può essere rifiutata, salvo casi eccezionali (v. art. 97, 5° co. C.p.p. ed art. 11 Cod. Deont. Forense), si rammenta che a norma dell'art. 162 comma 4 bis C.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio potrà essere validamente inserita nel verbale di identificazione solo in caso di previa accettazione espressa da parte del difensore a fronte di specifica domanda.

Si evidenzia, pertanto, l'opportunità che i difensori di turno contattati abbiano sempre cura di precisare la propria accettazione o la propria non accettazione circa l'eventuale elezione di domicilio da parte dei propri assistiti ai sensi della norma richiamata, anche qualora la P.G. si dimentichi di avanzare tale specifica domanda.

Da ultimo, si rammenta che, qualora si tratti di soggetto asseritamente "senza fissa dimora", non esiste alcuna norma che obblighi il difensore ad accettare l'elezione di domicilio.

Restando a Vs disposizione per chiarimenti e segnalazioni, i nostri più cordiali saluti.

Il Consigliere referente
per la Difesa d'Ufficio
Avv. Luca Garbugli

Il Presidente della Camera
Penale di Pesaro
Avv. Marco Baietta